

STATUTO SOCIALE
DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE
"EDIZIONI SINESTESIE " O.N.L.U.S.
AI SENSI DEL D. L G. S. 460/97

Disposizioni generali

Art.1 - Denominazione

E' costituita un'Associazione, indipendente, aconfessionale e apartitica, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14 novembre 1997, n° 460 sotto la denominazione "Edizioni Sinestesie Onlus".

Art.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Avellino alla via Tagliamento, 154.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

Art.3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge.

L'Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti, dopo l'esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 962, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.

Oggetto

Art.4 - Oggetto

L'Associazione persegue esclusivamente obiettivi di carattere sociale, intendendo per tali quelli previsti, limitati e regolamentati dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato D.L.gs del 14 novembre 1997, nei settori di cui all'art. 10, con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

C.R.

C.S.
N.S.

La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di:

- a) – Promuovere attività di produzione, scambio e cooperazione nel campo della cultura, delle arti, delle attività sociali e di valorizzazione delle risorse locali, umani ed ambientali, mediante relazioni e convenzioni con enti, associazioni professionali, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, nazionali e europei ed extraeuropei e contribuire, così, alla formazione di specifiche professionalità .
- b) - Riscoprire attraverso qualificate iniziative la memoria storica del Paese.
- c) - Tutelare, promuovere e valorizzare le cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n°1089, ivi comprese le biblioteche, gli archivi, musei e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n°1409; in particolare rivolta alla Provincia di Avellino e della Campania in generale.
- d) – Promuovere ed organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, concerti, spettacoli in genere, nonché festival, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici;
- e)- Curare la pubblicazione di libri, periodici , monografie, documenti, cataloghi, bibliografie, prodotti multimediali, ecc. nonché divulgare e distribuire opere d'arte, pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive, multimediali, materiale vario di interesse culturale, scientifico e storico;
- f) – Promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale, con il fine di perseguire e potenziare l'attività dell'Associazione.
- g)- Promuovere attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione di tipo letterario, archeologico e storico, nonché la diffusione dei risultati di tali attività con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali, realizzazione di mostre etc.;
- h) Partecipare allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro realizzazione: formazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e consulenze teorico-pratiche, in settori diversificati (letteratura, musica, teatro e arte);
- i)– Promuovere attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza della storia del territorio effettuata mediante la formazione professionale anche dei docenti scolastici e la promozione dell'organizzazione da parte di terzi di attività culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione
- l)- Curare la promozione, la creazione, l'avviamento e la gestione di centri di documentazione e d'informazione, di attività e servizi culturali e ricreativi, di biblioteche, archivi e musei della memoria
- m)- L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non in contrasto con i principi e i valori associativi a cui il presente Statuto e l'Atto Costitutivo sono ispirati.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, e privati , aziende e studi professionali.

Fintanto che sussistono i requisiti richiesti dal D.L.gs 460/97, l'Associazione Culturale "Edizioni Sinestesie" utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o acronimo "ONLUS" nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nella comunicazione al pubblico.

G. R. C. S.
N. S.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità ONLUS.

Art. 4- bis

In esecuzione a quanto sancito nell'art. 2, l'Associazione istituisce e rende operative due aree di progetto, rispettivamente di carattere editoriale, multimediale, così denominate:

- 1) Sinestesie Libri;
- 2) Sinestesie Multimedia.

All'interno di tali aree di progetto e per mezzo di esse, i soci dell'Associazione potranno concretamente sviluppare le attività previste ai titoli a),b),c),d),e),f), g) h) i) l) m) dell'art. 4 del presente statuto.

Art. 4- ter

Il progetto editoriale **Sinestesie Libri** consisterà nella pubblicazione e nella promozione di testi e autori di rilevante valore letterario con riferimento anche alle arti. che per ragioni contingenti e/o strutturali non hanno facile accesso ai normali canali editoriali e distributivi.

Il progetto **Sinestesie Multimedia** articolerà la programmazione delle altre attività associative, con particolare riferimento alla promozione e distribuzione della versione online dei numeri monografici della rivista sinestesie, degli estratti del nuovo periodico denominato SINESTESIE ONLINE, sul sito www.rivistasinestesie.it nonché della versione on line dei libri afferenti alla collana di studi e testi denominata **BIBLIOTECA di <<SINESTESIE >>**

Art.5 - Organi sociali

L'Associazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto, e agisce nei limiti delle leggi internazionali, nazionali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'associazione potrà aderire ad Associazioni Regionali e Statali perseguenti le stesse finalità di cui all'Art. 2.

Sono organi dell'associazione:

- 1) Assemblea;
- 2) Il Consiglio Esecutivo;
- 3) Segretario;
- 4) Tesoriere;
- 5) Il Presidente;
- 6) Il Vice presidente

Art.6 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione. E si dividono in:

- a) fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) benemeriti;

G. R C. S
N. S.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Esecutivo all'unanimità. Possono essere altresì benemeriti, quelle persone che, per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio Esecutivo con decisione presa all'unanimità.

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età, che si dichiarano d'accordo e si conformino agli scopi dell'Associazione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali e rispettino il presente statuto e/o i regolamenti approvati dall'Assemblea. I minori di anni 18 pagano metà della quota associativa e non partecipano alle votazioni.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Esecutivo.

La qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Esecutivo a maggioranza dei 2/3 dei componenti: la decisione del Consiglio Esecutivo può essere impugnata dall'interessato davanti all'Assemblea oppure da 1/4 dei componenti l'Assemblea stessa, la quale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Consiglio Esecutivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento; in mancanza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine la domanda si intende respinta.

La qualità di socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota di associazione annuale che verrà stabilita dall'Assemblea costituente e successivamente dal consiglio direttivo.

I soci avranno diritto di frequentare i locali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione associativa.

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art.24 del C. C., con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente con preavviso di almeno tre mesi.

Con deliberazione motivata dal Consiglio Esecutivo, può essere escluso l'associato allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

- grave e ripetuta violazione delle norme statutarie - regolamentari o delle disposizioni assunte dagli organi sociali;
- morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempienza agli obblighi imposti all'associato dallo statuto o dai regolamenti interni;
- comportamento dell'associato che abbia arrecato, o che vi sia fondato timore possa ragionevolmente arrecare, danni morali o patrimoniali all'Associazione.

Avverso la delibera di esclusione, da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata l'associato può ricorrere all'Assemblea dei soci. La deliberazione acquista efficacia con la iscrizione a libro dei

G.R

N <

C.S

soci. I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione.

La decadenza dalla qualità di socio avviene, salvo che per dimissioni, unicamente ed esclusivamente per mancato pagamento delle quote sociali e viene deliberato dal Consiglio Esecutivo, su iniziativa di uno dei membri o su iniziativa di 1/3 dei soci, a maggioranza di 2/3 dei componenti.

La decisione del Consiglio Esecutivo può essere impugnata davanti all'Assemblea oppure da 1/3 dei componenti l'Assemblea stessa, la quale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti.

Le decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Assemblea vanno espresse con mozioni motivate.

I soci eleggono domicilio presso l'Associazione, nella cui sede, legale e virtuale, essi prenderanno cognizione di tutti gli avvisi, delle convocazioni e degli atti inerenti la vita sociale, senza ulteriore avviso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Esecutivo e/o diversa previsione regolamentare interna dell'Associazione.

Art.7 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali; ogni socio ha diritto a uno e un solo voto.

Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Esecutivo, su deliberazione dello stesso o su iniziativa di 1/3 dei soci.

L'assemblea va indetta in prima e seconda convocazione, a distanza di almeno due ore l'una dall'altra. Essa è validamente in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno due terzi degli aderenti.

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci con quindici giorni di anticipo a/m @mail al recapito dichiarato dal socio .

Art.8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno e del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Esecutivo, del Presidente e del Tesoriere;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione,
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori.

G. R

C. S
N. S

Art.9 - Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'associazione e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Art.10 - Consiglio Esecutivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 membri eletti per la prima volta in sede di costituzione e in seguito dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. I membri del Consiglio Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti per ciascuna carica. In caso di mancata elettività si procede al ballottaggio fra i candidati maggiormente votati, e viene eletto colui che ha ricevuto la maggioranza semplice dei voti.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato mediante un comunicato scritto contenente l'ordine del giorno, con quindici giorni di anticipo a/m @mail al recapito dichiarato dal socio.

Art.11 - Durata del Consiglio

Il primo Consiglio Esecutivo dura in carica sei mesi e successivamente tre anni; al termine i consiglieri possono essere riconfermati.

La carica è gratuita salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'interazione del consiglio stesso fino al numero statutario.

Art.12 - Funzioni del Consiglio

Il Consiglio Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti almeno sei membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano d'età. In ogni caso a parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio ha il compito:

- di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- di deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
- di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- di deliberare circa l'ammissione dei soci;
- di proporre all'Assemblea dei soci il recesso ed esclusione dei soci;
- di nominare un Segretario che ha il compito di redigere e sottoscrivere insieme al Presidente i verbali dell'Assemblea e le scritture contabili, ma non ha diritto di voto nel consiglio direttivo se esso non rientra tra i consiglieri eletti;

- nomina all'interno del Consiglio direttivo un Vice Presidente che, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci;
- di stabilire la quota associativa annuale;

Art.13 - *Presidente, Vice Presidente e Segretario*

Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Esecutivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo e può essere riconfermato.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente nomina un segretario del Consiglio Esecutivo che ha le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio esecutivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo, nonché del libro dei soci dell'Associazione.

Art.14 - *Funzioni del Presidente*

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente presiede le riunioni dell'assemblea, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione.

Art.15 - *Il Tesoriere*

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile.

Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo ed è rieleggibile.

Art.16 - *Il Comitato dei Revisori*

Il Comitato dei Revisori è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'assemblea (**nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione trentaduemila novecentotredici Euro**), i quali devono redigere una relazione di controllo sottoscritta, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3,

della legge 16 dicembre 1991 n° 398, anche non iscritti all'Associazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione l'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con i membri del Consiglio Esecutivo non devono esserci vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado.

Il Comitato dei Revisori dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto se non sulle materie specifiche in cui viene richiesto dal presente Statuto. Verificano trimestralmente la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando i pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Esecutivo o dell'Assemblea.

Patrimonio

Art.17 – Patrimonio

Associazione culturale Edizioni Sinestesie svolge la propria attività senza fini di lucro

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- dalle quote ordinarie degli associati deliberate ogni anno dall'Assemblea dei soci a maggioranza relativa;
- contributi volontari , donazioni, lasciti e sponsorizzazioni da persone, istituzioni pubbliche e private, fondazioni, università, biblioteche , associazioni ,governi locali e internazionali;
- proventi derivanti da attività promozionali di vendita di pubblicazioni letterarie, musicali, e da iniziative culturali, politiche, spettacoli, feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo sviluppate all'interno delle aree di progetto di cui agli artt. 4- 4 bis e 4 ter
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine culturale, umanitario dell'associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche offerte di modico valore;
- da contributi volontari erogati da soci e da terzi in occasione di manifestazioni di ogni genere, secondo le modalità che stabilirà il Consiglio Esecutivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, sono inseriti in apposita voce di bilancio.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità costitutive e statutarie dell'Associazione stessa e con i principi e le modalità operative elencati agli Art. 4- 4bis e 4 ter .del presente Statuto

Il Presidente dà attuazione alla delibera dell'Associazione e compie i conseguenti atti giuridici

Bilancio ed utili

Art.18 - Bilancio ed utili

Gli esercizi dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Esecutivo è convocato per predisporre il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio esecutivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Il bilancio consuntivo ed i rendiconti delle gestioni separate debbono essere conformi al D.P.R. 600/73 e successive modificazioni.

Il bilancio consuntivo dovrà contenere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria anche per le attività connesse, qualora esercitate autonomamente e con contabilità separate.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

Art.19 - Regolamento

Su proposta del Consiglio Esecutivo, l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

Art. 19- bis - Rapporti di dipendenza - collaborazione e volontariato

L'Associazione può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Questi rapporti di lavoro sono disciplinati dall'apposito regolamento adottato dall'Associazione e dalle leggi vigenti, e cioè esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità contro i terzi.

Gli aderenti all'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

M. R. C. S.

N. S.

Art.20 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci ed il protocollo corrispondenza.

Disposizioni generali e finali

Art.21 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa il fondo comune residuo, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono le medesime finalità.

Art.22 - Clausola arbitrale

In caso di controversie tra un socio e l'Associazione, la soluzione è demandata a un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal socio, uno dal Consiglio Esecutivo ed uno con funzioni di Presidente, da nominarsi congiuntamente; in caso di disaccordo nella nomina del Presidente, si provvederà a chiedere la nomina al Tribunale di Salerno.

Art.22- Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo del Libro I del codice civile.



SANTOLI Carlo Carlo Santoli
ROMANO Tommasina Romano Tommasina
SANTOLI Nilde Nilde Santoli